

IL MODELLO 730/2023

Dott.ssa Gloria Marchesi



IL MODELLO 730/2023: termini di presentazione

Con il Provvedimento n. 34545/2023 del 6.02.2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2023 utilizzabile per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022.

Di seguito si illustrano le principali novità previste per la compilazione.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il Modello 730/730 va presentato, **in via telematica entro il 30.09.2023 (che, essendo festivo, slitta al 02.10.2023)**.

La presentazione di tale modello è riservata ai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, pur privi di Sostituto d'imposta, posseggano **redditi da lavoro dipendente o assimilato**. A partire dal 2020, il modello 730 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso dell'anno di imposta o entro la data ordinaria di presentazione del modello 730.

Utilizzare il modello 730 rispetto al modello Redditi PF presenta alcuni **vantaggi** in quanto i rimborsi e/o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga / pensione o, in assenza di Sostituto, tramite accredito sul conto corrente (in caso di rimborso, altrimenti il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24).

Inoltre, il modello 730 può essere presentato in forma «congiunta» tra due coniugi, qualora anche uno solo dei due abbia il Sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.

La dichiarazione dei redditi può essere **presentata**:

- direttamente dal contribuente tramite SPID all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite il Sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
- tramite un CAF / professionista abilitato.

IL MODELLO 730/2023: casi di esonero (1/2)

Caso generale di esonero

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna. <i>L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo.</i>	
TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.	

Fonte: Agenzia delle Entrate


IL MODELLO 730/2023: casi di esonero (2/2)

Caso di esonero per limite di reddito

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze ^(*))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.176	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.500	<i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	8.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	5.500	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.



A seguito revisione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati, sono stati **rivisti i limiti reddituali che determinano l'esonero dall'obbligo di presentazione** della dichiarazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate

IL MODELLO 730/2023: le principali novità (1/6)

Il modello 730/2023 ha subito alcune modifiche a seguito delle novità riguardanti:

- revisione degli scaglioni di reddito e relative aliquote IRPEF;
- revisione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati;
- revisione delle detrazioni relative ai figli a carico di età inferiore ai 21 anni;
- revisione degli oneri e spese deducibili e detraibili;
- introduzione di alcuni nuovi crediti d'imposta.

IL MODELLO 730/2023: le principali novità (2/6)

Revisione degli scaglioni di reddito e relative aliquote IRPEF

In merito, si evidenzia la **riduzione da 5 a 4 delle aliquote** e la **ridefinizione degli scaglioni** a decorrere dal periodo d'imposta 2022.

Aliquote IRPEF 2021		
Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF	Imposta dovuta
Fino a 15.000 €	23%	
da 15.001 € e fino a 28.000 €	27%	3.450 € + 27% sul reddito che supera i 15.000 €
Oltre 28.000 € e fino a 55.000 €	38%	6.960 € + 38% sul reddito che supera i 28.000 €
da 55.001 € e fino a 75.000 €	41%	17.220 € + 41% sul reddito che supera i 55.000 €
Oltre 75.000 €	43%	25.420 € + 43% sul reddito che supera i 75.000 €



Aliquote IRPEF 2022		
Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF	Imposta dovuta
Fino a 15.000 €	23%	
da 15.001 € e fino a 28.000 €	25%	3.450 € + 25% sul reddito che supera i 15.000 €
da 28.001 € e fino a 50.000 €	35%	6.700 € + 35% sul reddito che supera i 28.000 €
Oltre 50.000 €	43%	14.400 € + 43% sul reddito che supera i 75.000 €

IL MODELLO 730/2023: le principali novità (3/6)

Revisione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati (1/2)

Di seguito si evidenziano le principali modifiche alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati:

Reddito complessivo (*)	Detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (***)
Fino a 15.000 €	€ 1.880 (**)
da 15.001 € e fino a 28.000 €	$€ 1.910 + \frac{€ 1.190 \times (€ 28.000 - \text{reddito complessivo}(*))}{€ 13.000}$
da 28.001 € e fino a 50.000 €	$€ 1.910 \times \frac{€ 50.000 - \text{reddito complessivo} (*)}{€ 22.000}$
Oltre 50.000 €	---

(*) Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e lo stesso va assunto al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

(**) La detrazione spettante non può essere inferiore a € 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato (e per compresenza nell'anno di rapporti a tempo determinato ed indeterminato), la detrazione spettante non può essere inferiore a € 1.380.

(***) Il risultato del rapporto si assume solo se positivo, nelle prime 4 cifre decimali, e la detrazione spettante è aumentata di € 65 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.001 e € 35.000.

IL MODELLO 730/2023: le principali novità (4/6)

Revisione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati (2/2)

Di seguito si evidenziano le principali modifiche alle detrazioni per redditi di pensione:

Reddito complessivo (*)	Detrazione per i redditi di pensione (***)
Fino a 8.500 €	€ 1.955(**)
da 8.501 € e fino a 28.000 €	€ 700 + $\frac{€ 1.255 \times € 28.000 - \text{reddito complessivo}(*)}{€ 19.500}$
da 28.001 € e fino a 50.000 €	€ 700 x $\frac{€ 50.000 - \text{reddito complessivo} (*)}{€ 22.000}$
Oltre 50.000 €	---

(*) Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e lo stesso va assunto al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

(**) La detrazione spettante non può essere inferiore a € 713.

(***) Il risultato del rapporto si assume solo se positivo, nelle prime 4 cifre decimali, e la detrazione spettante è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.001 e € 29.000.

IL MODELLO 730/2023: le principali novità (5/6)

Rettifiche alle detrazioni relative ai figli a carico di età inferiore ai 21 anni (1/2)

Nel quadro "Familiari a carico" sono state previste **2 nuove colonne** al fine di recepire le modifiche apportate alle detrazioni per i figli a carico (a decorrere **dall'1.3.2022** le detrazioni per i figli a carico spettano **soltanto** per i figli a carico di **età pari o superiore a 21 anni**, essendo state **sostituite dall'assegno unico** per i figli a carico di **età inferiore a 21 anni** e per i figli di qualsiasi età se con disabilità).

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
		(Il codice del coniuge va indicato anche se non focalmente a carico)						gennaio/febbraio	da marzo 2022 (se 21 anni o più)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/> C CONIUGE	4						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D		6	7	8	9	10	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D							

IL MODELLO 730/2023: le principali novità (6/6)

Rettifiche alle detrazioni relative ai figli a carico di età inferiore ai 21 anni (2/2)

Note per la compilazione:

Colonna	Descrizione
5	MESI A CARICO: Indicare i mesi in cui il figlio è risultato a carico considerando l'intero anno (12 mesi) – come in passato
6	MINORE DI 3 ANNI (GENNAIO/FEBBRAIO): indicare il numero di mesi in cui il figlio è risultato a carico e minore di 3 anni, con riferimento ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022 per i quali trova applicazione la “vecchia” normativa. Il campo risulta pertanto compilabile solo per i figli nati tra l'1.1.2019 e il 28.2.2022.
9	N. MESI DETRAZIONE FIGLI GENNAIO/FEBBRAIO: indicare il numero di mesi in cui il figlio è risultato a carico, con riferimento ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022 per i quali trova applicazione la “vecchia” normativa.
10	“N. MESI DETRAZIONE FIGLI DA MARZO 2022 SE 21 ANNI O PIÙ: compilare solo per i figli che nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2022 sono risultati a carico e di età pari o superiore a 21 anni, indicando il numero di mesi in cui si è verificata tale condizione, al fine di determinare la detrazione per figli a carico spettante. Se i figli a carico sono di età inferiore a 21 anni per tutto il 2022, tale campo non va compilato in quanto per gli stessi non spetta la detrazione per figli a carico (essendo sottoposti alla disciplina dell'assegno unico).

IL MODELLO 730/2023: modifiche al QUADRO C

Tra le novità che riguardano la compilazione del Quadro C, si segnala che all'interno del Modello 730/2023:

- è stata abrogata c.d. “**ulteriore detrazione**” che era stata prevista per i redditi tra € 28.000 e € 40.000 all'art. 2, DL n. 3/2020;
- il c.d. “**trattamento integrativo**” (€ 1.200) è riconosciuto ai soli lavoratori che rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - reddito complessivo non superiore a € 15.000;
 - imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Qualora il reddito complessivo è compreso tra € 15.001 e € 28.000: è necessario che la somma di determinate detrazioni (per familiari a carico / lavoro dipendente e assimilati / interessi passivi su prestiti o mutui agrari / interessi passivi mutui abitazione principale / spese sanitarie, per veicoli disabili e cani da guida rateizzate / interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica / rate residue altre detrazioni) sia maggiore dell'imposta lorda. In tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta lorda e le suddette detrazioni, nel limite massimo di € 1.200.

- per il **personale delle forze armate** con reddito di lavoro dipendente 2021 non superiore a € 28.974, il DPCM 4.8.2022 ha disposto che per il 2022 la riduzione IRPEF di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 95/2017 è pari a € 491.

IL MODELLO 730/2023: modifiche al QUADRO C

In merito ai c.d. soggetti **“impatriati”**, qualora il sostituto d'imposta non abbia già previsto l'agevolazione in Certificazione Unica, e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti normativamente richiesti potrà compilare la colonna **“casi particolari”** in dichiarazione dei redditi. In particolare:

- per gli **impatriati docenti ricercatori**, è stato previsto il nuovo **codice “15”** nel campo “Casi particolari” se il dichiarante ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020, alla data del 31.12.2019 era beneficiario del regime agevolato per il rientro dei docenti e ricercatori e, pur avendo esercitato l'opzione per la proroga del periodo di riduzione del reddito di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.3.2022, fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90% . Per tali soggetti, in CU/2023 è riportato il nuovo codice “CV”;
- per gli **impatriati sportivi professionisti**, a favore dei quali è previsto che i redditi da lavoro dipendente concorrono nella misura del 50% alla formazione del reddito complessivo, è stato previsto che l'agevolazione continua a trovare applicazione per i redditi derivanti dai contratti in essere al 20.5.2022 (con talune eccezioni, in presenza di particolari requisiti previsti per i contratti sportivi stipulati dal 21.5.2022);

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE								
C14	1		2		3		4	
	CODICE		TRATTAMENTO EROGATO	,00	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	,00	ESENZIONE IMPATRIATI	,00

IL MODELLO 730/2023: modifiche al QUADRO E

Sezione I: INTERESSI PASSIVI ACQUISTO / COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel nuovo modello 730/2023 è necessario indicare separatamente gli importi degli interessi da **mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall'1.1.2022**. Tale suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo, in presenza di "reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali" compreso tra € 15.001 e € 28.000. Pertanto:

- per gli interessi da mutui stipulati per **l'acquisto** dell'abitazione principale, al **rigo E7** è presente la nuova col. 1 nella quale vanno indicati gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31.12.2021. A col. 2 vanno indicati gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo / accollo / subentro / rinegoziazione stipulati dall'1.1.2022;
- per gli interessi da mutui stipulati per la **costruzione** dell'abitazione principale, da riportare nei rigi da **E8 a E10** va utilizzato:
 - il codice "10" se il contratto di mutuo è stato stipulato entro il 31.12.2021;
 - il nuovo codice "46" se il contratto di mutuo / accollo / subentro / rinegoziazione è stato stipulato dall'1.1.2022.c

Sezione I: INTERESSI PASSIVI PRESTITI / MUTUI AGRARI

Anche in questo caso è necessario indicare separatamente gli importi degli interessi da **mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall'1.1.2022**. Tale suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo, in presenza di "reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali" compreso tra € 15.001 e € 28.000. Pertanto, nei rigi da E8 a E10 va inserito:

- il **codice "11"** se il contratto di mutuo è stato stipulato entro il 31.12.2021;
- il nuovo **codice "47"** se il contratto di mutuo è stato stipulato/rinegoziato dall'1.1.2022.

IL MODELLO 730/2023: modifiche al QUADRO E

Sezione III A: INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO / ANTISISMICI / BONUS FACCIATE

Nel nuovo modello 730/202, nei righe da **E41 a E43** si segnala che:

- È stata prevista una detrazione applicata al 75% sugli importi sostenuti nel 2022 per eseguire lavori di superamento/rimozione delle barriere architettoniche da suddividere in 5 rate annuali. Per fruire di tale nuova detrazione, a col. 2 "Tipologia" va indicato:
 - ✓ il **codice "21"** se gli interventi sono effettuati su edifici unifamiliari / con più unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
 - ✓ il **codice "22"** se gli interventi sono effettuati su edifici plurifamiliari / condomini;
- la detrazione spettante per il c.d. "**Bonus facciate**" per le spese sostenute nel 2022 è stata ridotta, passando dal 90% al 60%;

Sezione III C: BONUS ARREDO

Al **riga E57** "Spese arredo immobili ristrutturati", ai fini della compilazione si segnala che:

- il limite massimo di spesa agevolabile per il 2022 è stato ridotto ed è pari a € 10.000 (€ 16.000 nel 2021);
- per la verifica dei requisiti degli elettrodomestici è necessaria la classe non inferiore alla "A" per i forni, "E" per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e la classe "F" per frigoriferi e congelatori.

IL MODELLO 730/2023: modifiche al QUADRO E

Sezione V - DETRAZIONE GIOVANI INQUILINI

Per i soggetti che possono fruire della detrazione prevista per i canoni di locazione per l'abitazione principale, è stata modificata la detrazione riservata ai "giovani inquilini" riportata al **rigo E71**.

La nuova detrazione, è prevista per i giovani fino a 31 anni ed è riconosciuta per i primi 4 anni di locazione, nella misura del 20% del canone di locazione, fino ad un massimo di € 2.000.

		TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE	CANONE
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	1	2	3	4

IL MODELLO 730/2023: modifiche al QUADRO G

Nel **quadro G** sono stati inseriti **5 nuovi codici** da esporre a **col. 1 di rigo G15** per i seguenti nuovi crediti d'imposta:

- **social bonus (codice "11")**: per le erogazioni liberali effettuate nel 2022 a vantaggio di enti del Terzo Settore impegnati in progetti di recupero su beni mobili/immobili pubblici o confiscati alla criminalità organizzata, viene applicato un credito d'imposta nella misura del 65% o 50% dell'erogazione (a seconda di chi sia il donante, se persona fisica o ente no profit);
- **credito d'imposta per l'attività fisica adattata (codice "12")**;
- **credito d'imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili (codice "13")**;
- **credito d'imposta per erogazioni liberali a favore delle Fondazioni ITS Academy codice "14"** (o **codice "15"** qualora erogazioni sono state fatte a favore di Fondazioni operanti in zone con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio, per fruire del credito nella maggior misura del 60%)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Gloria Marchesi

